

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso regolarmente notificato [REDACTED] [REDACTED] nell'ambito del giudizio di scioglimento della comunione pendente nei confronti del coniuge [REDACTED], chiedeva di essere reintegrata nel compossesso del piano rialzato e del primo piano dell'immobile di proprietà comune e oggetto della domanda di divisione, lamentando lo spoglio subito ad opera del [REDACTED] stesso, che aveva bloccato la serratura della porta di accesso e cambiato la serratura di un cancello.

Il [REDACTED] resisteva alla domanda sollevando eccezioni. Il G.I. accoglieva il ricorso e fissava il prosieguo per il merito possessorio.

Dovendo essere deciso il giudizio relativo allo scioglimento, la presente causa veniva separata da quella originaria e, dopo il rigetto delle istanze istruttorie e la precisazione delle conclusioni, veniva trattenuta in decisione.

## MOTIVI DELLA DECISIONE

Non possono che ribadirsi le motivazioni del provvedimento interdittale, che deve essere integralmente confermato. In particolare, ritenuto che:

- il ricorso possessorio in corso di causa risulta ammissibile: la causa ha ad oggetto la domanda di divisione e, quindi, ricomprende implicitamente nell'oggetto anche l'accertamento della proprietà (comproprietà), oltre che del possesso (compossesso);
- per giurisprudenza costante "è ammissibile l'azione di spoglio fra compossessori tutte le volte in cui uno di costoro abbia apportato, con violenza o clandestinità, a suo esclusivo vantaggio



modificazioni che eccedono dai suoi poteri di compossessore, privandone gli altri in tutto o in parte" (cfr., per tutte, Cass. Sent. N.2902 del 14/10/1971);

- il ricorso è stato, quindi, ritualmente proposto al giudice investito della causa di merito;
- nella specie è pacifico che i due coniugi separati, odierne parti in causa, siano compossessori e che detto compossesso sia stato pacificamente esercitato attraverso la detenzione esclusiva e rispettiva di distinte porzioni dell'edificio sito in via [REDACTED] [REDACTED];
- è del pari pacifico che nell'agosto 2003 il [REDACTED] si sia introdotto nella porzione del piano rialzato, abitato dalla ricorrente, sostituendo la serratura o installando una serratura nel cancello di ingresso senza consegnare copia della chiave alla [REDACTED];
- nel comportamento della parte resistente sono indubbiamente ravvisabili gli estremi dello spoglio violento e clandestino in danno della parte ricorrente, soprattutto considerata la destinazione ad abitazione (tutelata anche per l'aspetto penalistico come privata dimora);
- evidente è l'infondatezza delle eccezioni (e delle giustificazioni) addotte dal [REDACTED] anche ove fosse vera la circostanza (non provata) che la [REDACTED] non abita più nell'immobile, il comportamento spoliativo sopra descritto non cesserebbe di essere illegittimo, attesa la detenzione esclusiva e qualificata, sopra ricordata, spettante alla ricorrente;



- risultava trascorso meno di un anno dallo spoglio in questione;
- ricorrevano e ricorrono i presupposti di cui all'art.1168 c.c. e deve, pertanto, essere confermata la reintegrazione in favore della [REDACTED]
- le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo;

PQM

Il Giudice, definitivamente pronunciando, in contraddittorio, così decide:

1. Visti gli artt.1168 c.c. e 703 c.p.c., confermando l'ordinanza del 16.10.03, dato atto dello spoglio patito da [REDACTED], reintegra quest'ultima nel possesso dell'unità immobiliare, ubicata in [REDACTED] via [REDACTED], relativamente al piano rialzato, ordinando a [REDACTED] di reimmettere la [REDACTED] nella detenzione esclusiva della porzione immobiliare suddetta, rimuovendo ostacoli e chiusure apposte e consegnando le chiavi di accesso, ivi comprese le copie di quelle del cancello.
- 2) Condanna il convenuto a rifondere all'attrice le spese di giudizio, liquidate in € [REDACTED] per esborsi, € [REDACTED] per diritti ed € [REDACTED] per onorari, oltre rimborso forfettario 12,5% ex art.14 T.F..

Milano 30.9.05.

Il Giudice  


